

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 21/246: Sciopero generale con un'astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati" proclamato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, in data 30 settembre 2021 (atto acquisito al protocollo in data 1° ottobre 2021), dalla Segreteria generale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. Lo sciopero è proclamato contro l'obbligo del *green pass*. Indicazione immediata, in via d'urgenza, in data 6 ottobre 2021, per mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, con riferimento agli scioperi generali effettuati il giorno 11 ottobre 2021. Nota di risposta della Federazione, in data 8 ottobre 2021 (atto pervenuto in pari data), con la quale, si contesta il provvedimento della Commissione e si conferma lo sciopero. Nota della Commissione, in data 11 ottobre 2021, con la quale si conferma il contenuto del provvedimento preventivo inviato (rel. Santoro-Passarelli) (Pos. 1169/21)

(Seduta del 15 ottobre 2021)

La Commissione, su proposta del Presidente, con l'astensione del Prof. Franco Carici, adotta all'unanimità la seguente **delibera di apertura del procedimento di valutazione del comportamento**:

**LA COMMISSIONE**

con riferimento allo "*sciopero generale con un'astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati*" proclamato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, in data 30 settembre 2021 (atto acquisito al protocollo in data 1° ottobre 2021), dalla Segreteria generale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali;

**PREMESSO CHE**

in data 30 settembre 2021 (atto acquisito al protocollo in data 1° ottobre 2021), la Segreteria generale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali proclamava, invocando l'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, uno "*sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.00 del 15.10.2021 alle 00.00 del 20.10.2021*";

il documento sindacale inviato alla Commissione, riportava tra i destinatari le seguenti Pubbliche Amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dei Beni e delle Attività Culturali, del

Turismo, delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, della Salute, della Difesa e della Funzione Pubblica, nonché le seguenti Associazioni datoriali: Aiop, Aias, Anfass, Uneba, Anaste, Agidae, Anisei, Federterziario, Fondazione Don Gnocchi, Confcooperative, Confesercenti, Confimpresa, Confindustria, Confservizi, Federlavoro e Servizi, Legacoop, Legacoop Produzione e Servizi, Legacoop Sociali e Lega Nazionale Cooperativa e Mutue;

il Presidente, in data 6 ottobre 2021, inviava, in via d'urgenza, alla Federazione proclamante, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, una indicazione immediata (prot. n. 11672); provvedimento ratificato dalla Commissione, nella seduta dell'11 ottobre 2021;

con il suddetto provvedimento, la Commissione:

- riteneva, nel caso di specie, non ricorrenti i presupposti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;
- considerato che il documento sindacale risultava inviato solo ad alcune Associazioni datoriali, riteneva lo sciopero come coinvolgente una pluralità di settori e non uno sciopero generale;
- indicava alla Federazione la violazione della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi della delibera n. 09/619 del 14 dicembre 2009, con riferimento agli scioperi generali precedentemente proclamati e tenutesi il giorno 11 ottobre 2021;
- precisava, altresì, che, trattandosi di sciopero riguardante una pluralità di settori lo stesso era soggetto alle regole in materia di limiti di durata e al divieto di concomitanza tra servizi alternativi, previste dalle singole discipline di settore; disposizioni che, nel caso di specie, pure risultavano violate;
- invitava, conseguentemente, la Federazione proclamante a revocare lo sciopero, dandone comunicazione entro cinque giorni dalla ricezione, via PEC, del provvedimento, riservandosi, *“in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione”* di accertare *“ogni altra violazione dovesse emergere”*;

con nota dell'8 ottobre 2021, la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali forniva riscontro al provvedimento della Commissione, allegando le ricevute dell'avvenuta comunicazione della proclamazione dello sciopero ad altre Associazioni datoriali e aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali;

con la suddetta nota, la Federazione ribadiva che l'astensione *“è in difesa dell'ordine costituzionale, contro la discriminazione tra lavoratori vaccinati e non vaccinati, per la libertà di espressione e di pensiero, per il diritto al lavoro ed equa retribuzione, è per gravi eventi lesivi della sicurezza dei lavoratori, per il mancato tracciamento dei vaccinati sui luoghi di lavoro che mette a rischio la salute dei vaccinati e dei non vaccinati, per gli oneri ed i costi dei tamponi ribaltati contra legem ai non vaccinati”* e confermava *“lo sciopero generale dal 15 ottobre al 20 ottobre”*;

nella seduta dell'8 ottobre 2021, la Commissione, all'esito della verifica della documentazione trasmessa dalla Federazione, non ravvisando elementi di novità, deliberava di confermare il contenuto dell'indicazione immediata, inviata in data 6 ottobre 2021, e ribadiva nuovamente che avrebbe *“in seguito all'eventuale apertura del procedimento di*

*valutazione accertato ogni altra violazione che dovesse emergere”* (documento prot. 11914 dell’11 ottobre 2021);

## **CONSIDERATO CHE**

con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la Commissione ha, in più occasioni, avuto modo di precisare che gli scioperi proclamati per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori sono ammessi solo in presenza di specifici eventi e/o specifiche situazioni di pericolo oggettivo, certificato dalle competenti autorità, da valutarsi caso per caso (cfr. anche Tribunale Roma Sez. Lavoro 5 novembre 2020); l’ordine costituzionale va, invece, “inteso in senso non normativo ma materiale” (cfr. delibere Commissione nn. 14 e 23 del 18 luglio 1991), sicché non comprende qualsiasi diritto riconosciuto dalla Costituzione ma solo i cardini dell’assetto costituzionale (cfr. Corte costituzionale sent. 28 maggio-10 giugno 1993, n. 276), appunto difendibili con immediatezza (cfr. Cass. 21 agosto 2004 n. 16515), ad esempio contro un colpo di stato ovvero un pericolo di sovvertimento violento (cfr. delibere Commissione n. 78 dell’11 febbraio 1999, n. 03/158 del 26 novembre 2003 e n. 20/32 del 27 febbraio 2020); sotto tali profili si conferma che la proclamazione dello sciopero *de quo* non integra dette fattispecie;

con riferimento, invece, alla qualificazione dello sciopero, la documentazione trasmessa dalla Federazione, in data 8 ottobre 2021, “*con il re-invio per pec a tutti gli interessati*”, si ritiene possa integrare il requisito richiesto dalla delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, come integrata in data 30 aprile 2004, in materia di sciopero generale, ovvero essere lo sciopero esteso tendenzialmente a tutte le categorie del lavoro pubbliche e private;

ai sensi della richiamata delibera n. 03/134, “*tra scioperi generali e scioperi di ambito e di livello diverso, ..., ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto necessario che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo di almeno dieci giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio*”;

per il giorno 11 ottobre 2021, sono stati precedentemente proclamati ed effettuati, dalle Organizzazioni sindacali ADL COBAS, CIB UNICOBAS, CLAP, CONFEDERAZIONE COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, FUORI MERCATO, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB e USI CIT, USI Fondata nel 1912, FLMU, A.L. Cobas, SOL Cobas e SOA scioperi generali, riguardanti tutte le categorie del lavoro pubbliche e private;

con decreto del 3 agosto 2021, il Ministero dell’Interno ha fissato la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nelle Regioni a statuto ordinario, nonché di altre elezioni amministrative, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021;

## RICHIAMATE

le seguenti disposizioni contenute nelle sottoindicate discipline di settore:

- **Regioni Autonomie Locali:** articolo 6, comma 5, lett. e) dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), laddove è previsto che: *“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali”*;
- **Trasporto Pubblico Locale:** articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, (pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), secondo il quale *“Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico: ... i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali ... regionali ... ”*;
- **Igiene Ambientale:** articolo 5 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 (pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), il quale individua i periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi, tra cui il periodo compreso *“dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica”*;
- **Telecomunicazioni:** articolo 9, della regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, (pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008), modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, ai sensi del quale *“E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni: ..... c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie ... ”*;
- **Elettricità:** articolo 11, dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto dalla Commissione con delibera n. 128 del 18 febbraio 2013, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013), ai sensi del quale non possono essere effettuati scioperi *“la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione/referendum, coincidenti con l'area territoriale dello sciopero, dal terzo giorno precedente il primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì che precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo al primo giorno di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla domenica nella quale si vota)”*;

- **Gas-Acqua:** Accordo Nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo con delibera dell'11/04/1991, nonché dalla delibera 10/262 del 26/04/2010, ai sensi del quale le astensioni dal lavoro non potranno essere effettuate *“nella settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio”*;
- **Energia e Petrolio:** punto d) del CCNL Energia e Petrolio del 30 giugno 2006, secondo il quale, al punto 2, *“Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad evitare la proclamazioni di scioperi in concomitanza con il periodo coincidente con le consultazioni elettorali, di cui all’art. 11 della legge 1990/53”*;
- **Funerario:** articolo 5, dell’Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/80 del 4 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 70 del 24 marzo 2004, secondo il quale non possono essere effettuati scioperi, *“dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale amministrativa parziale”*;
- **Ministeri:** articolo 4, comma 6, lettera b), dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell’8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n. 96 del 27 aprile 2005, secondo il quale *“le azioni di sciopero non saranno effettuate ... nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali”*;
- **Trasporto Marittimo:** allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall’Accordo del 14 dicembre 2001 e dell’Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *“sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche azionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali”*;
- **Vigili del Fuoco:** punto 4, lettera A), dell’Accordo collettivo che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2 del 12 gennaio 1995) e della delibera interpretativa della Commissione n. 05/473 del 7 settembre 2005, con la quale è stato precisato che al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si applica la disciplina del Comparto Ministeri di cui all’Accordo Collettivo dell’8 marzo 2005 (valutato idoneo con delibera del 13 aprile 2005, n. 178);
- **Trasporto aereo:** articolo 8 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014) secondo

- il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni regionali ed amministrative, per le sole aree interessate”*;
- **Trasporto ferroviario:** articolo 3.5 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86 secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti; Dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale”*;
  - **Appalti ferroviari:** articolo 7, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004, secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti; Dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale”*;
  - **Carburanti:** articolo 5, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, secondo il quale *“non possono essere proclamate astensioni collettive dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali, nonché le consultazioni amministrative che riguardino un insieme di Regioni province e Comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale, e dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate”*;
  - **Taxi:** articolo 4, comma 1, lettera d, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 bis, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio taxi, adottata con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, n. 54), secondo il quale *“non possono essere effettuate sospensioni dal servizio .... nelle giornate concomitanti con le operazioni di voto”*;

- **Elicotteri:** articolo 3, della regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012, secondo il quale *“non possono effettuarsi scioperi dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio”*;
- **Metalmeccanici:** articolo 7, dell’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti stipulato tra Federmeccanica e Assital e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL e, separatamente, tra Federmeccanica e Assital e FISMIC-CONFSAL e tra Federmeccanica e Assital e UGL Metalmeccanici, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U., secondo il quale è *“non possono effettuarsi scioperi nei giorni in cui si svolgono le operazioni elettorali per le aziende la cui attività è coinvolta nello svolgimento delle procedure elettorali e nella funzionalità dei seggi”*;
- **Noleggio con conducente:** articolo 11, dell’Accordo nazionale sulla regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del noleggio autobus con conducente del 22 marzo 1994, secondo il quale *“è vietato scioperare nei tre giorni che precedono e seguono i giorni di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e amministrative in genere”*;
- **Circolazione e sicurezza stradale:** articolo 7 della Regolamentazione provvisoria settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4.10.2001, pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, ove è previsto che: *“I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti: ... dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali”*;
- **Farmacie:** articolo 8 dell’Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica stipulato tra le Associazioni ADF, FEDERFARMA SERVIZI, CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/267 del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004, ove è previsto che: *“Lo sciopero non può essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festività né la giornata precedente e coincidente con le consultazioni elettorali e referendarie”*;

## **DELIBERA**

l’apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in persona del proprio legale rappresentante *pro-tempore*, per le seguenti violazioni:

- **mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva**, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera n. 03/134,

sopra richiamata, con riferimento agli scioperi generali precedentemente proclamati ed effettuati il giorno 11 ottobre 2021;

- **mancato rispetto delle regole in materia di franchigia elettorale**, contenute nelle sottoindicate discipline di settore, limitatamente ai bacini interessati dal turno di ballottaggio:

- **Regioni Autonomie Locali**: articolo 6, comma 5, lett. e) dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), laddove è previsto che: *“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali”*;
- **Trasporto Pubblico Locale**: articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, (pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), secondo il quale *“Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico: ... i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali ... regionali ...”*;
- **Igiene Ambientale**: articolo 5 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 (pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), il quale individua i periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi, tra cui il periodo compreso *“dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica”*;
- **Telecomunicazioni**: articolo 9, della regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, (pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008), modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, ai sensi del quale *“E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni: ..... c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie ...”*;
- **Elettricità**: articolo 11, dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto dalla Commissione con delibera n. 128 del 18 febbraio 2013, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013), ai sensi del quale non possono essere effettuati scioperi *“la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione/referendum, coincidenti con l'area territoriale dello sciopero, dal terzo giorno precedente il primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì che precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo al primo giorno di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla domenica nella quale si vota)”*;



- **Gas-Acqua:** Accordo Nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo con delibera dell'11/04/1991, nonché dalla delibera 10/262 del 26/04/2010, ai sensi del quale le astensioni dal lavoro non potranno essere effettuate *“nella settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio”*;
- **Energia e Petrolio:** punto d) del CCNL Energia e Petrolio del 30 giugno 2006, secondo il quale, al punto 2, *“Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad evitare la proclamazioni di scioperi in concomitanza con il periodo coincidente con le consultazioni elettorali, di cui all’art. 11 della legge 1990/53”*;
- **Funerario:** articolo 5, dell’Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/80 del 4 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 70 del 24 marzo 2004, secondo il quale non possono essere effettuati scioperi, *“dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale amministrativa parziale”*;
- **Ministeri:** articolo 4, comma 6, lettera b), dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell’8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n. 96 del 27 aprile 2005, secondo il quale *“le azioni di sciopero non saranno effettuate ... nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali”*;
- **Trasporto Marittimo:** allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall’Accordo del 14 dicembre 2001 e dell’Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *“sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche azionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali”*;
- **Vigili del Fuoco:** punto 4, lettera A), dell’Accordo collettivo che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2 del 12 gennaio 1995) e della delibera interpretativa della Commissione n. 05/473 del 7 settembre 2005, con la quale è stato precisato che al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si applica la disciplina del Comparto Ministeri di cui all’Accordo Collettivo dell’8 marzo 2005 (valutato idoneo con delibera del 13 aprile 2005, n. 178);
- **Trasporto aereo:** articolo 8 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014) secondo

- il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni regionali ed amministrative, per le sole aree interessate”*;
- **Trasporto ferroviario:** articolo 3.5 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86 secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti; Dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale”*;
  - **Appalti ferroviari:** articolo 7, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004, secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti; Dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale”*;
  - **Carburanti:** articolo 5, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, secondo il quale *“non possono essere proclamate astensioni collettive dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali, nonché le consultazioni amministrative che riguardino un insieme di Regioni province e Comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale, e dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate”*;
  - **Taxi:** articolo 4, comma 1, lettera d, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 bis, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio taxi, adottata con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, n. 54), secondo il quale *“non possono essere effettuate sospensioni dal servizio .... nelle giornate concomitanti con le operazioni di voto”*;

- **Elicotteri:** articolo 3, della regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012, secondo il quale *“non possono effettuarsi scioperi dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio”*;
- **Metalmeccanici:** articolo 7, dell’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti stipulato tra Federmeccanica e Assital e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL e, separatamente, tra Federmeccanica e Assital e FISMIC-CONFSAL e tra Federmeccanica e Assital e UGL Metalmeccanici, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U., secondo il quale è *“non possono effettuarsi scioperi nei giorni in cui si svolgono le operazioni elettorali per le aziende la cui attività è coinvolta nello svolgimento delle procedure elettorali e nella funzionalità dei seggi”*;
- **Noleggio con conducente:** articolo 11, dell’Accordo nazionale sulla regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del noleggio autobus con conducente del 22 marzo 1994, secondo il quale *“è vietato scioperare nei tre giorni che precedono e seguono i giorni di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e amministrative in genere”*;
- **Circolazione e sicurezza stradale:** articolo 7 della Regolamentazione provvisoria settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4.10.2001, pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, ove è previsto che: *“I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti: ... dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali”*;
- **Farmacie:** articolo 8 dell’Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica stipulato tra le Associazioni ADF, FEDERFARMA SERVIZI, CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/267 del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004, ove è previsto che: *“Lo sciopero non può essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festività né la giornata precedente e coincidente con le consultazioni elettorali e referendarie”*;

### **AVVERTE**

che la Federazione coinvolta nel procedimento di valutazione ha trenta giorni, dalla ricezione, via PEC, della presente delibera per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere sentita;

### **CHIEDE**

all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze e all’Istituto Nazionale Tumori di Milano, di voler comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione, via PEC, della presente

delibera, se la Federazione coinvolta nel procedimento de quo beneficia di contributi e/o permessi sindacali retribuiti (in caso affermativo dovrà esserne indicato l'ammontare suddiviso tra contributi e permessi), nonché le matricole INPS, rilevanti ai fini del versamento dell'importo delle sanzioni eventualmente irrogate;

**CHIEDE, ALTRESI',**

alla Federazione in indirizzo di indicare il nome, cognome, data, luogo di nascita e domicilio del proprio rappresentante legale, entro trenta giorni dalla ricezione della presente delibera;

**DISPONE**

la notifica via PEC della presente delibera alla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in persona del proprio legale rappresentante, e la comunicazione alle Amministrazioni, Associazioni, Enti ed Aziende in indirizzo;

**DISPONE, INOLTRE,**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

